

DELIBERA N. 268/25/CONS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN MERITO AGLI ACCORDI
SIGLATI DALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. CON LE SOCIETÀ
PLUTO INC., FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL
ASSOCIATION (FIFA), DAZN LTD., APPLE DISTRIBUTION
INTERNATIONAL LTD., THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.R.L. E
UNIVERSAL PICTURES SUBSCRIPTION TELEVISION LTD.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 novembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito, *Testo Unico* o *Tusma*);

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”* (di seguito, *“ROC”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 224/23/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante *“Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 173/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di*

proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all'articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208" (di seguito, "Regolamento");

VISTA la delibera n. 502/24/CONS, del 19 dicembre 2024, recante *"Chiusura del procedimento per l'accertamento del valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2022"* e il relativo Allegato A;

VISTA la delibera n. 66/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante l'*"Adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *"Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello"*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *"Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, lett. z), del *Tusma*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, definisce quale SIC: *"il settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni (di cui alla lettera ss)) e pubblicità online"*;

VISTE le comunicazioni inviate, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del *Tusma* e dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento*, dalla società Telecom Italia S.p.A. (d'ora in avanti, *"TIM"* o la *"Società"*), in data i) 8 luglio 2025 (prot. AGCOM n. 0171006 pari data), inerente alla conclusione di un accordo, denominato "[REDACTED]", tra la stessa e la società Pluto Inc. (d'ora in avanti, *"PIUTO"*), integrata in data 4 settembre 2025 (prot. AGCOM n. 0216637 del 5 settembre); ii) 4 agosto 2025 (prot. AGCOM n. 0197528, pari data), inerente alla conclusione di un accordo, denominato "[REDACTED]"

██████████”, tra la stessa e la Fédération Internationale de Football Association (d’ora in avanti, “*FIFA*”); *iii*) 2 settembre 2025 (prot. AGCOM n. 213946, pari data), inerente alla sottoscrizione del sesto e settimo Addendum all’“██████████” tra la stessa e la società DAZN Ltd. (d’ora in avanti, “*DAZN*”); *iv*) 3 settembre 2025 (prot. AGCOM n. 215444 del 4 settembre 2025), inerente alla sottoscrizione del primo emendamento all’“██████████” tra la stessa e la società Apple Distribution International Ltd. (d’ora in avanti, “*APPLE*”); *v*) 1° ottobre 2025 (prot. AGCOM n. 243466, pari data) inerente alla sottoscrizione del quinto emendamento all’accordo denominato “██████████” tra la stessa e la società The Walt Disney Company Italia S.r.l. (d’ora in avanti, “*DISNEY*”) e *vi*) 2 ottobre 2025 (prot. AGCOM n. 244144, pari data), inerente alla conclusione di un accordo, denominato “██████████”, tra la stessa e la società Universal Pictures Subscription Television Ltd. (d’ora in avanti, “*NBCU*”);

RILEVATO che le suddette società operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e, in particolare, *TIM* è a capo dell’omonimo gruppo, attivo nelle comunicazioni elettroniche, principalmente nella realizzazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell’offerta dei relativi servizi in Italia e all’estero. Nell’ambito del SIC, il gruppo opera nell’offerta di servizi audiovisivi a pagamento diffusi su *Internet* con il marchio *TIM Vision*, che aggrega e diffonde contenuti sia propri, sia di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con produttori e titolari di diritti *premium*, anche sportivi; delle società contraenti,

i) *Pluto*, società di diritto statunitense, è parte di un gruppo conglomerale multinazionale attivo nel settore dei media attraverso numerose società riconducibili alla società *Paramount Global*, con i marchi, *i.a.*, *CBS*, *Paramount Pictures*, *Nickelodeon*, *MTV*, *Comedy Central*, *BET*, *CMT*, *Paramount+* e *Pluto TV* (di seguito, complessivamente “*Gruppo Paramount*”, dal 2022, precedentemente già “*CBS Corporation*”, già “*ViacomCBS Inc.*”; da ultimo, a seguito di fusione, “*Paramount Skydance Corporation*”). Il Gruppo opera in Italia, in particolare, tramite la società *Paramount Global Italia S.r.l.*, che possiede al 100% i *brand Comedy Central*, *Nickelodeon*, *Nick Jr*, *MTV Music*, *VH1* (*VH1 Italia* è stato dismesso nel 2024) e *Super!* e tutte le relative piattaforme *digital*. *Pluto TV* è un servizio di media audiovisivo lineare e *on-demand* gratuito con pubblicità (*FAST – Free Ad-Supported TV*), disponibile in oltre 36 paesi, fruibile senza necessità di registrazione su dispositivi mobili, PC (tramite *browser web*), console di gioco e TV connesse;

ii) *FIFA* è la *Federazione internazionale di calcio*, che si occupa dell’organizzazione di tutte le manifestazioni intercontinentali inerenti agli sport del calcio, del calcio a 5 e

del *beach soccer*, fondata nel 1904 e avente sede legale in Svizzera. Nel 2022 ha lanciato *FIFA+*, servizio che rende disponibile all'utente finale contenuti audiovisivi sui quali la federazione ha i diritti di trasmissione, sia in diretta *streaming* (circa 40.000 partite ogni anno) sia *on-demand*. Rende altresì disponibili le partite dei campionati nazionali i cui diritti esclusivi non sono stati ceduti e contenuti d'archivio sulle passate edizioni dei grandi eventi sportivi, film e documentari sul calcio e sui grandi campioni;

iii) *DAZN* è una società di diritto inglese avente sede legale nel Regno Unito la cui attività è focalizzata nella trasmissione in *streaming* di eventi sportivi. A tale fine, essa gestisce una piattaforma che permette di accedere a contenuti *live streaming* e *on-demand* attraverso dispositivi connessi ad *Internet*, quali *pc*, *smartphone*, *tablet* e TV connesse;

iv) *APPLE* è una società di diritto irlandese la cui attività è focalizzata, tra l'altro, nella distribuzione e vendita di contenuti audiovisivi. A tale fine, nel mercato italiano, essa gestisce una piattaforma che permette di accedere a contenuti *on-demand* attraverso dispositivi connessi ad *Internet*, anche proprietari, quali, ad esempio, *pc*, *smartphone*, *tablet* e TV connesse;

v) *DISNEY*, società soggetta alla direzione e coordinamento di The Walt Disney Company Ltd. (congiuntamente, "*Gruppo Disney*"), avente sede legale nel Regno Unito, opera in Italia, i.a., nel comparto *Media & Entertainment*, nella fornitura di servizi di media audiovisivi, nel *merchandising* e nella produzione e distribuzione di opere audiovisive; attraverso il servizio di *streaming* denominato *Disney+*, lanciato a marzo 2020 ed in capo alla società The Walt Disney Company (Benelux) B.V., il *Gruppo Disney* offre contenuti appartenenti ai cataloghi *Disney*, *Pixar*, *Marvel*, *Star Wars*, *National Geographic* ed altri contenuti raggruppati sotto il marchio *Star* (ora *Hulu*);

vi) *Universal Pictures Subscription Television Ltd.* è società di diritto inglese parte di NBCUniversal Group ("*NBCU*"), uno dei principali conglomerati attivi nel settore dei media e dell'intrattenimento a livello mondiale, che produce e distribuisce film attraverso Universal Filmed Entertainment Group e Universal Studio Group, canali televisivi e servizi di media *on-demand* con i marchi *NBC*, *NBC News*, *MSNBC*, *CNBC*, *NBC Sports*, *Telemundo*, *Bravo*, *USA Network* e *Peacock*, ed è anche attivo nel settore dei parchi a tema, tramite *Universal Destinations & Experiences*; *NBCU* opera in Italia, tra l'altro, direttamente, nella distribuzione cinematografica, attraverso la società Universal Pictures International Italy S.r.l., e con la società *CNBC (UK) Limited*, titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media via satellite; la società *Universal Pictures Subscription Television Ltd.* offre, inoltre, il servizio di media *on-demand Hayu*; *NBCUniversal Group* è divisione del *Gruppo Comcast*, a sua volta conglomerato multimediale attivo a livello



globale in due principali linee di attività: 1. *Connettività & Piattaforme* (connettività residenziale e per le imprese, a banda larga, *wireless*, telefonia fissa) 2. *Contenuti & Esperienze* (attività nei settori dei media e dell'intrattenimento, produzione e distribuzione di contenuti di intrattenimento, sport, informazione e altro per un pubblico globale, in particolare attraverso il marchio *Sky* nel Regno Unito e in Italia; gestione di parchi a tema e attrazioni negli Stati Uniti e in Asia);

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l'Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengono tra soggetti operanti nel SIC o nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema e l'altra rientri tra i soggetti obbligati all'iscrizione al ROC (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249),

i) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate superino le soglie indicate all'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e s.m.i.,

o

ii) qualora una (o più) delle parti operanti nel SIC versi in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'art. 51 del *Tusma* – relative al livello dei ricavi ed alla titolarità di autorizzazioni televisive e radiofoniche –, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo

procede allo svolgimento dell'istruttoria preliminare di cui all'art. 4 del *Regolamento*;

2. l'inottemperanza all'obbligo di notificare o comunicare le intese e le operazioni di concentrazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del *Regolamento*, o il suo tardivo adempimento, è punita ai sensi dell'art. 51, comma 4, del *Tusma*;

3. la società notificante, *TIM*, dalla documentazione in atti, risulta essere:

- società per azioni di diritto italiano quotata alla Borsa italiana, avente sede legale in via G. Negri n. 1, 20123, Milano e sede secondaria in Via di Val Cannuta, 182, 00166, Roma (C.F. 00488410010);

- il cui azionariato ordinario risulta, al 30 giugno 2025, così composto: Poste Italiane S.p.A. 24,81%, investitori istituzionali esteri 46,53%, investitori istituzionali italiani 5,45%, altri azionisti 22,58%, gruppo Telecom Italia 0,63%; in data 28 agosto 2025 è pervenuta “*Notifica della partecipazione rilevante in azioni – Modello 120A*” con indicazione della partecipazione rilevante di BlackRock a 5,10%;

- il cui ambito di attività risulta quello delle comunicazioni elettroniche, operando principalmente nella realizzazione e nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazioni nonché nell'offerta dei relativi servizi in Italia (attraverso i marchi *TIM* e *TIM Business*) e all'estero (prevalentemente in Brasile). In particolare, a livello nazionale, il gruppo Telecom Italia è titolare della rete telefonica fissa su piattaforma VoIP sulla quale fornisce servizi di interconnessione ad altri operatori. Fornisce inoltre servizi di telecomunicazioni al dettaglio (fonia e dati) ad utenti business e ai consumatori finali. La società è altresì presente nell'offerta di servizi di telecomunicazioni mobili *wholesale* e *retail* (fonia e dati) agli utenti *business* e ai consumatori finali. Nel SIC, il gruppo Telecom Italia opera nell'offerta di servizi audiovisivi a pagamento su Internet, attraverso la piattaforma proprietaria *TIM Vision*, la quale utilizza un'architettura di servizio che consente la trasmissione di contenuti in modalità *streaming* sia di tipo *live* che *on-demand*. Il servizio *TIM Vision* è composto da un insieme di servizi di media (di proprietà del gruppo o di editori terzi) integrati ed offerti al pubblico in modalità *stand alone* o *in bundle*, fruibili sia con *decoder* dedicato Tim Box (a noleggio), sia con accesso diretto dal portale www.timvision.it via *browser* su *smartphone*, *pc* e *tablet* compatibili, sia via *app TIM Vision* disponibile nei principali *marketplace*. *TIM Vision* diffonde contenuti sia propri sia di terzi, in virtù di accordi di *partnership* con fornitori di servizi di media e titolari di diritti *premium*, anche sportivi (i.a., Amazon Europe Core S.a.r.l., R.T.I. S.p.A., DAZN Ltd., Apple Distribution International Ltd., Netflix International B.V., The Walt Disney Company Italia S.r.l.). Inoltre, *TIM Vision* offre al cliente finale contenuti c.d. *replay*, ossia contenuti editi da editori terzi offerti da Telecom ai propri clienti sulla base di accordi di redistribuzione. Attraverso la piattaforma *TIM Vision*, *TIM* offre inoltre altri contenuti digitali per l'intrattenimento, quali musica e giochi;

- iscritta al ROC, con il n. 14062, dal 9 giugno 2006, in qualità di impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica e di fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari su altre reti;

4. le società contraenti, dalla documentazione in atti, risultano essere:

i) *Pluto Inc.*, società per azioni di diritto statunitense avente sede legale negli Stati Uniti, Delaware (700 N. San Vicente Boulevard, 9th Floor, West Hollywood);

- soggetta al controllo e coordinamento di *Paramount Global*, opera negli Stati membri dell'UE attraverso la società di diritto tedesco *Pluto TV Europe GmbH*, avente sede a Boxhagener Strasse 80, 10245 Berlino, registrata al Registro delle imprese con il numero HRB 111549, CF 37/473/50390, P.I. DE 814673141), autorizzata dall'Autorità di regolamentazione del North Rhine-Westphalia,

Landesanstalt für Medien NRW, alla fornitura del servizio di media audiovisivo lineare e *on-demand Pluto TV*, lanciato in Italia in data 28 ottobre 2021;

- *Paramount Global* è una multinazionale che opera in tre segmenti: i) *TV Media*, che comprende le attività di *CBS Television Network*, *CBS Stations* e le sue reti internazionali in chiaro; le reti nazionali *premium* e *basic* via cavo, tra cui *Paramount+* con *Showtime*, *MTV*, *Comedy Central*, *Paramount Network*, *The Smithsonian Channel*, *Nickelodeon*, *BET Media Group*, *CBS Sports Network* e le estensioni internazionali, e le attività di studio; ii) *Direct-to-Consumer*, che comprende il portafoglio di servizi di *streaming* nazionali e internazionali a pagamento e gratuiti, tra cui *Paramount+*, *Pluto TV*, *BET+* e *Noggin*; iii) *Filmed Entertainment*, che comprende *Paramount Pictures*, *Paramount Players*, *Paramount Animation*, *Nickelodeon Studio*, *Awesomeness* e *Miramax*, e opera nella produzione e acquisizione di film, serie e contenuti brevi per la distribuzione e la concessione in licenza a livello globale, inclusi cinema, servizi di *streaming*, televisione, *home entertainment* digitale e fisico;

- il 7 luglio 2024, *Paramount*, *Skydance Media, LLC* e altre società hanno stipulato un accordo in base al quale *Paramount* e *Skydance* sono diventate controllate di una nuova *holding*. A febbraio 2025 la Commissione Europea ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione ai sensi del Regolamento UE n. 139/2004, e di dichiararla compatibile con il mercato interno (*Caso M.11744 - Pinnacle Media / Redbird / Nai / Paramount*); in data 7 agosto 2025 *Skydance Media* e *Paramount Global* hanno annunciato il completamento della loro fusione, creando una delle principali società di media e intrattenimento globali indipendenti, *Paramount, Skydance Corporation*, quotata al Nasdaq Stock Market LLC;

- delle numerose sussidiarie di *Paramount Global*, al 31 gennaio 2025 operavano in Italia le società di diritto italiano *Paramount Global Italia S.r.l.* (già *Viacom International Media Networks Italia S.r.l.*), società registrata in Italia con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi 07237600965, REA 1945654 e sede legale in Corso Europa n. 5, 20122, Milano, controllata al 100% dalla società di diritto italiano *Viacom Holdings Italia S.r.l.*, a sua volta direttamente controllata dalla società di diritto olandese *Vimn Netherlands Holding B.V.*, avente sede legale ad Amsterdam (Paesi Bassi), nonché le società *Paramount Pictures International, Ltd.*, società registrata nel Regno Unito con numero di registrazione 03458440 e sede legale presso Building 5 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YF, e la società contraente, *Pluto Inc.*;

- la società *Paramount Global Italia S.r.l.* è iscritta al ROC, con il n. 23178, dal 6 febbraio 2013, in qualità di impresa fornitrice di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari su rete digitale terrestre, satellitare e altre reti;

- il *Gruppo* opera in Italia anche attraverso il servizio di media audiovisivo denominato *Paramount+*, fornito dalla società *VIMN Germany GmbH*, costituita in Germania con il numero HRB 113345 B, avente sede legale in Boxhagener Strasse 80, 10245, Berlino, autorizzato dall'Autorità di regolamentazione Medienanstalt Berlin Brandenburg ("mabb"), lanciato in Italia in data 15 settembre 2022;

- il *Gruppo* opera altresì attraverso la fornitura via satellite di servizi di media audiovisivi autorizzati dall'Autorità ex art. 3 del *Regolamento* adottato con la delibera n. 295/23/CONS, con i marchi *MTV Music*, *Nickelodeon*, *Nick Junior*, *Comedy Central (Italy)*, forniti dalla società *Paramount Global Italia S.r.l.* (anche nella versione +1) nonché attraverso il marchio *MTV* (fornito dalla società di diritto ceco *ViacomCBS Networks International Czech s.r.o.*, registrata nel registro imprese di Praga al n. 156775, CF 289 70 438, avente sede legale in Perlová 371/5, 110 00, Praga, Repubblica Ceca, autorizzato nel 2014 dal Council for Radio and Television Broadcasting (RRTV)) e, infine, nel digitale terrestre, con i marchi *SUPER!* (LCN 47), e *VHI* (LCN 167, dismesso a gennaio 2024), autorizzati dal MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY;

ii) *FIFA*, associazione costituita ai sensi dell'articolo 60 e ss. del Codice Civile svizzero; avente sede legale in FIFA-Strasse 20, P.O. Box, 8044 Zurigo, Svizzera;

- partecipata da 211 associazioni nazionali, offre il servizio *FIFA+* a livello globale, fruibile direttamente DTC tramite i principali *browser* e, sui dispositivi mobili, tramite *app* proprietaria, disponibile anche su numerosi *marketplace* televisivi;

- non è iscritta al ROC;

iii) *DAZN*, società per azioni di diritto inglese con sede secondaria in Italia, avente sede legale in Hammersmith Grove, 12, W67AP, Londra, Regno Unito, e sede secondaria in P.zza San Babila 3, 20122, Milano (C.F. 11510910968 e REA MI-2608245);

- il cui capitale sociale è detenuto direttamente dalla società *DAZN Media Channels Ltd.*, *private limited company* di diritto inglese; parte del ii) Gruppo *DAZN Group Ltd.* (già *Perform Group Ltd.*), per il tramite della società iii) *DAZN Sports Media Ltd.* (già *Perform Sports Media Ltd.*), a sua volta per il tramite della società iv) *DAZN Media Services Ltd.* (già *Perform Media Services Ltd.*); in ultima istanza, parte del Gruppo i) *Access Industries, Inc.*;



- il cui ambito di attività è focalizzato sulla trasmissione in *streaming* di eventi sportivi. A tal fine, essa gestisce una piattaforma c.d. OTT (“*over the top*”) che permette di accedere a contenuti *live streaming* e *on demand* attraverso dispositivi connessi ad *Internet*. La Società ha acquisito la licenza dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Calcio di Serie A per le stagioni 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, valevole per il territorio italiano agli utenti domestici;
- iscritta al ROC, con il n. 36998, dal 29 luglio 2021, in qualità di fornitore di servizi di media lineari su piattaforma digitale terrestre e fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato;
- titolare dei seguenti titoli abilitativi: i) autorizzazione generale per la fornitura di servizi media ad accesso condizionato *ex art. 15* del Regolamento allegato alla delibera n. 353/11/CONS (comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico - *Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali* – d’ora in avanti “*MISE – D.G.S.C.E.R.P.*”, prot. n. 106536 del 7 giugno 2021); ii) autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, ad accesso condizionato, per il marchio/palineseo “*DAZN 1 (Italia)*”, genere di programmazione *sport*, *ex art. 5*, comma 1, del *Regolamento* allegato alla delibera n. 353/11/CONS (licenza di trasmissione rilasciata in data 1° agosto 2019 *ex art. 20a* e art. 36 del *Rundfunkstaatsvertrag* - RStV dall’autorità tedesca MABB - *Medienanstalt Berlin Brandenburg* alla società DAZN DACH GmbH - già Perform Investment Germany GmbH, volturata successivamente alla Società), giusta determina del *MISE – D.G.S.C.E.R.P.* prot. n. 116385 del 3 agosto 2021; iii) attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre per la diffusione in ambito nazionale, *ex art. 7* del Regolamento allegato alla delibera n. 116/21/CONS, per l’offerta/pacchetto a pagamento denominata “*DAZN*”, comprendente le numerazioni n. 409, 414, 415 e 440, giusta determina del *MISE – D.G.S.C.E.R.P.* prot. n. 106198 del 3 giugno 2021; attribuzione del marchio “*ZONA DAZN*” (già “*DAZN Channel*”, già “*DAZN 1*”) e del relativo LCN 414, giusta determina del *MISE – D.G.S.C.E.R.P.* prot. n. 106385 del 3 agosto 2021 e prese d’atto del 7 settembre 2021 relativamente al cambio marchio e dell’8 agosto 2022 relativamente al cambio marchio e cambio LCN; trasmissione episodica a pagamento di programmi ricompresi nella propria offerta a pagamento per un numero inferiore a ventiquattro ore settimanali, identificati con logo “*ZONA DAZN 2*”, LCN 415, giusta presa d’atto del *MISE – D.G.S.C.E.R.P.* prot. n. 1066538 del 9 agosto 2022; iv) autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari su altre reti di comunicazione elettronica, per il marchio/palineseo “*DAZN (Italia)*”, rilasciata in data 12 marzo 2019 *ex art. 20 a)* e art. 36 del *Rundfunkstaatsvertrag* - RStV dall’autorità tedesca MABB - *Medienanstalt*

Berlin Brandenburg alla società DAZN DACH GmbH - già Perform Investment Germany GmbH, successivamente volturata alla Società;

- opera nel mercato italiano, come parte del medesimo Gruppo, la società Dazn Media Services S.r.l., società a responsabilità limitata di diritto italiano avente sede legale in P.zza San Babila 3, 20122, Milano (C.F. 07066340964 e REA MI-1933121), direttamente controllata DAZN Media Services Ltd. (già Perform Media Services Ltd.), iscritta al ROC, con il n. 32235, dal 12 novembre 2018, in qualità di concessionaria pubblicitaria sul *web* e di esercente l'editoria elettronica;

iv) *APPLE*, società per azioni di diritto irlandese, avente sede legale in Irlanda, Industrial Estate, Hollyhill, Cork (C.F. IE9700053D), sussidiaria indiretta della società di diritto statunitense Apple, Inc., attiva della produzione e distribuzione di numerosi prodotti e servizi nel settore dell'*ICT* e dell'intrattenimento;

- *Apple TV+* è un servizio di *video on-demand* disponibile tramite l'*App Apple TV* e via *web*, che propone film e programmi TV originali esclusivi del *brand Apple*, nonché una selezione di eventi sportivi in *live streaming* (*Major League Baseball* e *Major League Soccer*); *TV Store/iTunes* è un servizio di *video on-demand* disponibile tramite l'*App Apple TV* e *iTunes*, che offre contenuti di terze parti di vario genere, prevedendo il pagamento per singola transazione;

- iscritta al ROC, con il n. 30024, dal 22 agosto 2017, in qualità di operatore economico esercente l'attività di *call center* e fornitore di servizi di intermediazione *online*;

- titolare dei seguenti titoli abilitativi: autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi non lineari, per il catalogo denominato "*Apple TV+*", rilasciata dall'autorità irlandese Coimisiún na Meán ('CNAM') alla società Apple Distribution International, Ltd.;

v) *DISNEY*, società a responsabilità limitata a socio unico, avente sede legale in Via Ferrante Aporti 6/8, 20125, Milano (C.F. 00726320153);

- soggetta alla direzione e al coordinamento di *The Walt Disney Company Limited*, società registrata al n. 00530051, avente sede legale nel Regno Unito, Queen Caroline Street n. 3, Hammersmith, W6 9PE, Londra;

- la società è direttamente controllata da *The Walt Disney Company Limited*, a sua volta indirettamente controllata da *Disney Enterprises, Inc.* e da *The Walt Disney Company*, con sede negli Stati Uniti (congiuntamente, il "*Gruppo Disney*");

- operante nel settore della produzione, edizione, diffusione e relativa distribuzione di opere televisive, cinematografiche, musicali e cartoni animati;

- iscritta al ROC con il n. 7994, dal 29 agosto 2001, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi anche lineari e distributore di programmi;

- il *Gruppo* opera in Italia attraverso il servizio *on-demand* denominato *Disney+*, fornito dalla società *The Walt Disney Company (Benelux) B.V.*, autorizzata dall'Autorità olandese *NL - Commissariaat voor de Media* (CVDm), in data 14 ottobre 2019;

vi) *NBCU*, società di diritto inglese registrata in Inghilterra e Galles al n. 05942255 e avente sede legale in 1 Central Saint Giles, St Giles High Street, Londra, Regno Unito (WC2H 8NU);

- la società è direttamente controllata, al 100%, da Universal Studios Limited, parte di *NBCUniversal Group* e in ultima istanza controllata da *Comcast Corporation* (collettivamente, "*Gruppo Comcast*");

- operante nella fornitura di servizi di media, attraverso il marchio *Hayu*, autorizzato dall'Office for Communications (OFCOM), autorità di regolamentazione del Regno Unito;

- *NBCUniversal Group* opera in Italia attraverso la società *CNBC (UK) Limited*, avente sede legale e operativa in 10 Fleet Place, Londra (EC4M 7QS), iscritta al ROC con il n. 35695, dal 10 dicembre 2020, in qualità di fornitore di servizi di media audiovisivi via satellite; autorizzata con delibera n. 471/20/CONS alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato *CNBC EUROPE*; la società è a sua volta controllata da *Nbc (UK) Holdings Limited*, a sua volta controllata da *NBCUniversal Media, LLC*; opera altresì attraverso la società *Universal Pictures International Italy*, direttamente controllata dalla società *Universal Studios International B.V.*, avente sede legale in Moermanskkade 421 (1013BC), Amsterdam (Paesi Bassi);

- il *Gruppo Comcast* opera in Italia principalmente nel settore della produzione, edizione, diffusione e relativa distribuzione di opere audiovisive, cinematografiche, anche di animazione; nella raccolta pubblicitaria e nell'intermediazione pubblicitaria; nella gestione dei diritti sportivi e cinematografici; nella fornitura di servizi di media (in particolare, attraverso le società *Sky Italia Holding S.p.A.*, che controlla a sua volta al 100% le società *Sky Italia S.r.l.* (iscritta al ROC con il n. 9310, titolare di numerosi



autorizzazioni alla fornitura di servizi di media) e al 60% la società Vision Distribution S.p.A., attiva nella produzione e distribuzione di film; Sky Italia S.r.l., a sua volta, controlla il 100% del capitale della società Sky Italia Network Service S.r.l. (iscritta al ROC con il n. 17626), operante come fornitore di servizi di rete via satellite), nonché nell'offerta di servizi di connettività;

5. come risulta dagli atti notificati, gli accordi si sostanziano nella stipula di un contratto tra le *Parti*, così come di seguito descritti:

- *TIM e Pluto* in data [REDACTED] hanno concluso un accordo non esclusivo di distribuzione dell'app *Pluto TV* da parte di TIM tramite *TIM Vision*. L'accordo ha una durata iniziale di [REDACTED] dalla data di rilascio dell'app, pianificata dal [REDACTED] 2025, con rinnovo automatico di [REDACTED], salvo diverso accordo tra le Parti. *Pluto* concede a TIM, quale *Licenziatario*, una licenza limitata, non esclusiva, non sub licenziabile, non trasferibile, valida all'interno del territorio italiano a partire dalla data di rilascio commerciale e per tutta la durata dell'accordo, per fornire accesso, senza costi per l'utente finale, all'app *Pluto* sui prodotti TIM. *Pluto* [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. TIM [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] *Pluto TV*;
- *TIM e FIFA* in data [REDACTED] 2025 hanno rispettivamente sottoscritto il cd. "[REDACTED]" che disciplina la distribuzione dell'app *FIFA+* tramite *set top box TIM Vision* in Italia, San Marino e Vaticano. L'app consente l'accesso al servizio D2C (*Direct-to-Consumer*) di FIFA, con contenuti sportivi sotto la responsabilità editoriale di FIFA, con rilascio previsto nel corso del [REDACTED] 2025. TIM si impegna inoltre a [REDACTED]
[REDACTED]; [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]; [REDACTED]
[REDACTED];
- *TIM e DAZN* hanno sottoscritto il [REDACTED] all'[REDACTED]
[REDACTED] del [REDACTED] (già notificato all'Autorità e oggetto della delibera n. 435/22/CONS), rispettivamente in data [REDACTED]. Con il [REDACTED] *DAZN* riconosce, [REDACTED], a TIM, [REDACTED]
[REDACTED] dovute ai sensi del predetto Accordo. Con il [REDACTED], ad integrazione di quanto previsto



dall'Accordo, DAZN nomina *TIM*, in via limitata e non esclusiva, quale distributore nel territorio italiano del Servizio *DAZN MyClubPass* a partire dal 18 agosto 2025. Il Servizio *DAZN MyClubPass* ha ad oggetto la trasmissione in diretta e *on-demand* di tutte le 38 partite di ciascuna Stagione Sportiva Contrattuale di Serie A relative ad un unico club di Serie A scelto dal cliente in fase di sottoscrizione del Servizio *DAZN MyClubPass*;

- *TIM* e *APPLE* hanno concluso, mediante scambio di corrispondenza commerciale avvenuto in data [REDACTED], e con decorrenza [REDACTED], il c.d. "[REDACTED]", con cui le parti hanno concordato di modificare l'accordo in essere (già notificato all'Autorità e oggetto della delibera n. 82/25/CONS), relativamente alla [REDACTED];
- *TIM* e *DISNEY*, con la sottoscrizione del "[REDACTED]" del [REDACTED], hanno concordato l'estensione fino al [REDACTED] della durata dell'accordo sottoscritto [REDACTED] (in scadenza al [REDACTED], già notificato all'Autorità e oggetto della delibera n. 133/23/CONS) per consentire la rinegoziazione di un nuovo accordo. Con il [REDACTED] sono state anche condivise le modalità per il lancio della c.d. "[REDACTED]";
- *TIM* e *NBCU* hanno sottoscritto un accordo non esclusivo della durata di [REDACTED] (con rinnovo automatico di [REDACTED] salvo disdetta da inviare con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data di scadenza naturale) per rendere disponibile il servizio denominato "*Hayu*" attraverso il TV Box di *TIM Vision*. In dettaglio, *TIM* si impegna a precaricare l'app di *Hayu* attraverso il TV Box di *TIM Vision*; per i primi [REDACTED] dalla [REDACTED], *Hayu* garantirà [REDACTED]; successivamente [REDACTED]; *NBCU* gestirà direttamente il rapporto di attivazione del servizio, fatturazione e assistenza con tali clienti; *TIM* [REDACTED];

6. si rileva che, per quanto concerne l'anno 2022, *TIM* ha conseguito ricavi pari all'1% del SIC (il cui valore è stato quantificato dalla delibera n. 502/24/CONS, del 19 dicembre 2024, in € 19,4 miliardi); *DAZN* ha conseguito ricavi pari all'1,9% del SIC; *PLUTO* (*Gruppo Paramount*), *APPLE* e *DISNEY* hanno tutte conseguito ricavi inferiori

all'1% del SIC; *NBCU (Gruppo Comcast)* ha conseguito ricavi pari al 9,9% del SIC; *FIFA* non ha conseguito ricavi computabili nel SIC;

7. pertanto, tenuto conto delle caratteristiche degli accordi notificati dalla *Società*, ed in particolare della loro non esclusività, nonché del contesto concorrenziale e della tipologia di contenuti messi a disposizione, attualmente non direttamente riconducibili all'informazione, si ritiene che tali accordi non risultino, sulla base delle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento, rilevanti nel determinare l'instaurarsi di effetti distorsivi o comunque lesivi del pluralismo; ciò premesso, l'Autorità eserciterà un'attenta azione di monitoraggio, al fine di evitare che possano determinarsi eventuali alterazioni delle condizioni concorrenziali del mercato e del livello di pluralismo;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 5 del *Regolamento* adottato con delibera n. n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella